

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 08/10/2019

FATTO

Dopo aver invano esperito i reclami in data 28/03/2019 e 24/06/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 2/03/2006 e in data 6/07/2009 due contratti di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e con delegazione di pagamento, estinti anticipatamente, rispettivamente a marzo 2009, e luglio 2014 (*rectius*: giugno 2009, gennaio 2014). In relazione al contratto concluso nel 2006, ha quindi chiesto il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.373,83, di cui € 1.539,58 a titolo di "commissioni finanziarie"; € 834,25 a titolo di "oneri assicurativi". Rispetto al contratto concluso nel 2009, ha parimenti domandato il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.493,05, di cui € 1.205,57 a titolo di "commissioni finanziarie"; € 887,04 a titolo di "oneri assicurativi". Rispetto ad entrambe le operazioni ha domandato gli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 320,00.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso della quota non maturata del premio assicurativo; rilevato che il contratto oggetto di controversia è stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010 e in particolare dell'art. 125 sexies TUB. Pertanto l'intermediario insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il contratto concluso nel 2006 (contratto 1) è stato estinto dalla parte ricorrente, secondo le evidenze in atti, al pagamento della rata nr. 40, con un numero di rate residue pari a 56. Le condizioni economiche applicate al ricorrente contengono una voce ("Commissioni finanziarie") che appartiene pacificamente alla tipologia delle clausole relative oneri *recurring*, pertanto tali oneri sono da restituire alla ricorrente secondo il metodo pro quota. In difetto di condizioni contrattuali applicabili, altrettanto vale rispetto agli oneri assicurativi per il tempo in cui il contratto non ha avuto corso.

Il contratto concluso nel 2009 (contratto 2) contiene clausole di identico tenore rispetto al contratto concluso nel 2009, ma l'estinzione anticipata del contratto è in tal caso avvenuta con il pagamento della rata nr. 54, con un numero di rate residue pari a 66. Pertanto rispetto ad esso si impone la medesima conclusione, vale a dire la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis*, tanto degli oneri collegati alla voce "commissioni finanziarie", quanto degli oneri assicurativi, rispetto a cui, nuovamente, non è dato ricorrere a criteri contrattuali alternativi.

I principi generali applicabili in proposito risultano in dettaglio dall'approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 del Collegio di coordinamento (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016), con la quale il Collegio di Coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione/pensione ed operazioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assicurativi (criterio di distinzione tra costi *up-front* e *recurring*, e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Rispetto all'eccezione formulata dall'intermediario resistente, riguardante la non applicabilità ai fatti di specie dell'art. 125 sexies TUB, in quanto entrato in vigore successivamente alla stipulazione dei suddetti contratti, si deve dar atto di un ormai consolidato orientamento dei Collegi territoriali che contrario all'eccezione de quo. Sul punto è sufficiente richiamare, ex multis, la decisione del Collegio di Milano n. 10497 del 29.11.2016, secondo cui:

"Esaminando innanzitutto l'eccezione sollevata dalla convenuta, con riferimento all'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB, questo Collegio rileva che le argomentazioni addotte dalla medesima non possano essere condivise. Invero, in casi del tutto analoghi a quello che ci occupa, l'ABF ha sempre affermato il principio per cui, ai fini dell'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB, non rileva che la disposizione sia entrata in vigore in epoca successiva alla data di stipulazione del contratto. A sostegno di tale affermazione, si richiama, ex multis, la decisione del Collegio di Roma n. 1384 del 25 febbraio 2015 secondo cui «il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si applichi alla disciplina dei rapporti (nel cui ambito si collocano anche le vicende estintive) che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente (Cassazione 15 gennaio 1996, n. 267; 31 marzo 1983, n. 2351) e ne modifichi l'assetto con effetto ex nunc, vale a dire dal momento della sua entrata in vigore (Cass. 28 gennaio 1998, n. 831; 28 marzo 2002, n. 4490; 31 gennaio 2006, n. 2140). Né d'altro canto è revocabile in dubbio che la disciplina del credito al consumo, di cui il citato art. 125-sexies costituisce parte integrante, si applichi anche ai prestiti concessi, come nel caso di specie, a fronte della cessione del

quinto dello stipendio o pensione». D'altra parte «la disposizione di cui all'art. 125-sexies non può dirsi del resto propriamente innovativa. Invero, il testo previgente dell'art. 125 TUB già prevedeva, in caso di estinzione anticipata, il diritto del beneficiario del finanziamento «a un'equa riduzione del costo complessivo del credito» secondo modalità che, in mancanza della delibera CICR cui il legislatore aveva fatto rinvio, continuavano ad essere, in virtù del criterio di ultrattività accolto dall'art. 161, comma 5, dello stesso decreto, quelle stabilite dal D.M. 8 luglio 1992, che limitavano il concorso agli oneri del beneficiario del finanziamento a quelli maturati fino alla data di estinzione». Si ritiene, pertanto, conformemente al consolidato indirizzo del Collegio ABF in materia, che il rapporto contrattuale anticipatamente estinto, seppure sorto nel vigore del vecchio testo dell'art. 125, II° co., TUB in quanto stipulato in data anteriore a quella di entrata in vigore del D. Lgs. n. 141 del 2010, sia soggetto alle previsioni dell'art. 125 sexies TUB, come introdotto dal D.Lgs. 141/10. Sussiste, dunque, in via generale, il diritto, in capo al ricorrente, di ottenere l'eventuale rimborso della quota di commissioni e oneri che non fosse maturata al momento dell'anticipata risoluzione ai sensi dell'art. 125»

A questo orientamento si è già uniformato il Collegio di Torino in plurime occasioni (si ricordano qui per tutte le decisioni n. 3603/19, e n. 5382/2017). L'eccezione non può quindi essere accolta.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, sono da retrocedere alla parte ricorrente le somme risultante dalle tabelle seguenti:

Contratto 1							
rate pagate	40	rate residue	56	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni finanziarie				2.639,20	1.539,53		1.539,53
Oneri Assicurativi				1.430,14	834,25		834,25
Totale dovuto con riferimento al contratto 1							2.373,78
Contratto 2							
rate pagate	54	rate residue	66	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni finanziarie				2.191,95	1.205,57	599,56	606,01
Oneri Assicurativi				1.612,80	887,04		887,04
Totale dovuto con riferimento al contratto 2							1.493,05
Oneri retrocedibili in totale							3.866,83

L'importo come sopra calcolato (€ 3.866,83.) coincide sostanzialmente con le somme richieste dalla parte ricorrente, complessivamente pari a € 3.866,88 (€ 2.373,83 + € 1.493,05).

A tale somma si aggiungono gli interessi legali dal reclamo al saldo.

La domanda di rifusione delle spese legali non può comunque venire accolta, considerato che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro nella materia e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16).

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.866,83, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA